

TI_GERICHTE 35.2019.130 vom 30. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2019.130

FR: TI_GERICHTE 35.2019.130 du 30 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 35.2019.130 del 30 settembre 2020

Erwägungen

E. 44

LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l'attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all'assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d'ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA). Ciò deve valere a maggior ragione nel caso di specie, vista la mancanza già solo di una valutazione medico-fiduciaria alla base della decisione su opposizione impugnata. 2.7. Questa soluzione è tanto più giustificata, considerato che questo Tribunale ritiene di non potere, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, seguire la tesi con la quale l'assicuratore LAINF ha reputato che non occorressero delucidazioni specifiche a proposito della causalità naturale, visto che andava comunque negata l'adeguatezza. A tale riguardo, il TCA rileva che non basta all'amministrazione considerare che un assicurato sia stato vittima di una "semplice" caduta per classificare un infortunio nella categoria tra quelli insignificanti o leggeri. Va, al contrario, valutata di caso in caso la dinamica dell'evento al fine di poter esprimere una valutazione pertinente. Nel caso di specie, l'assicuratore LAINF ha semplicisticamente ritenuto banale la caduta occorsa all'assicurata, senza ulteriori precisazioni in merito alla dinamica dell'infortunio del quale ella è stata vittima, elemento quest'ultimo essenziale al fine della corretta classificazione dell'evento traumatico in discussione. Dall'annuncio di infortunio risulta solo che l'assicurata è stata "disarcionata da cavallo, in maneggio" (cfr. doc. 5.1). L'assicuratore LAINF non ha illustrato nel dettaglio le circostanze nella quali l'evento si è verificato (in particolare indicando se l'assicurata è stata disarcionata da ferma, oppure dal cavallo in movimento e, se del caso a che velocità, da quale altezza, su quale tipo di terreno e con quale impatto). In tale ottica, un qualche rilievo assume certamente il fatto che l'assicurata non sia semplicemente caduta dalla propria altezza, ma sia stata disarcionata da una certa altezza, ciò che potrebbe incidere in maniera importante sulla classificazione dell'evento (ricordato che, di regola, le cadute da alcuni metri di altezza vanno inquadrare tra gli infortuni di grado medio, cfr. STF 8C_437/2015 del 5 settembre 2015, consid. 3.5; 8C_632/2018 del 10 maggio 2019 pubblicata in SVR 12/2019 UV nr 41). In mancanza di fondamentali elementi concernenti la dinamica dell'accaduto, il TCA non può considerare che l'evento traumatico occorso a RI 1 possa certamente essere qualificato, a priori, quale infortunio di grado leggero, come preteso dall'istituto assicuratore. Da segnalare, in tale frangente, che l'Alta Corte ha già avuto modo di confermare il giudizio con i quali i primi giudici avevano ammesso l'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra disturbi psichici (disturbo dell'adattamento con reazione depressiva prolungata) e l'infortunio occorso ad assicurata, caduta da cavallo (cfr. STF 8C_521/2016 del 19 maggio 2017). Alla luce di quanto sopra esposto, gli atti vanno quindi rinviati dell'assicuratore LAINF, oltre che per l'esame dell'esistenza o meno del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell'interessata e l'infortunio, anche per quello

dell'adeguatezza, effettuando un esame approfondito dei vari criteri, il cui adempimento non appare del tutto inverosimile, viste le vicissitudini che hanno caratterizzato il caso dell'assicurata. Una volta chiariti gli aspetti causali, nel caso in cui fosse accertata l'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra i disturbi psichici dell'interessata e l'infortunio, spetterà all'assicuratore infortuni esprimersi nuovamente riguardo al diritto alla rendita e all'entità dell'IMI spettante all'assicurata, tenendo conto dell'insieme delle sue patologie. 2.8. Infine, questo Tribunale rileva che, anche nel caso in cui dallo svolgimento degli ulteriori accertamenti che si impongono all'assicuratore LAINF dovesse emergere che i disturbi psichici dell'interessata non possono, invece, essere presi in considerazione, in quanto non in relazione causale naturale ed adeguata con l'infortunio, spetterà in ogni caso all'Istituto assicuratore nuovamente esprimersi riguardo al diritto alla rendita dell'assicurata, previo calcolo del grado di invalidità attraverso l'usuale raffronto dei redditi. Il TCA non può, infatti, comunque sia, condividere l'operato dell'amministrazione, la quale ha rifiutato il diritto alla rendita, prescindendo da un calcolo preciso del grado di invalidità, ma limitandosi a sostenere che l'assicurata non subisca discapito economico alcuno. Al riguardo, va, infatti, evidenziato che anche volendo tenere conto unicamente degli aspetti somatici, il ragionamento utilizzato dalla CO 1 per escludere il diritto dell'assicurata ad una rendita di invalidità non può, certo, essere seguito. Nel caso di specie, con scritto del 13 giugno 2017 l'assicuratore LAINF ha comunicato all'assicurata l'intenzione di procedere ad un rifiuto del diritto ad una rendita di invalidità, indicando che, visto che l'assicurata presentava, per i soli postumi infortunistici di natura somatica, una piena abilità lavorativa in attività leggere e sedentarie adeguate, ella non subisse discapito economico alcuno, poiché "praticamente in ogni settore si può realizzare lo stesso guadagno quale insegnante specialista della sezione sanitaria di truppa per il dipartimento militare" (doc. 1.3, corsivo della redattrice). In sede, invece, di decisione formale l'istituto assicuratore ha ribadito il rifiuto di una rendita di invalidità, con la motivazione che l'interessata "potrebbe svolgere il lavoro di aiuto-medico come al momento dell'infortunio. Se si tiene conto delle limitazioni sopra illustrate l'assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in misura completa, guadagnando un reddito che esclude il versamento di una rendita" (doc. 1.5, corsivo della redattrice). Infine, nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta di causa, l'assicuratore LAINF ha considerato che l'assicurata non subisca perdita economica alcuna, visto che gli accertamenti medici eseguiti hanno rilevato che, dal profilo strettamente ortopedico, i danni derivanti dall'infortunio del dicembre 1999 non incidono sulla sua capacità lavorativa (limitata unicamente per ragioni psichiche). Ora, questo Tribunale rileva che dalla perizia _____, fatta propria dall'istituto assicuratore, emerge che, per i soli disturbi somatici, l'assicurata non possa più svolgere la sua precedente professione di insegnante specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare, trattandosi di un impiego molto dinamico e che richiede spesso il mantenimento della postura eretta (cfr. doc. 3.74 pag. 25). Tale valutazione è stata confermata da questo Tribunale con STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018. Ella presenta, invece, sempre tenuto conto dei soli disturbi di natura strettamente somatica, una piena abilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 3.74 pag. 29): da qui la necessità, per l'amministrazione, di procedere ad un raffronto dei redditi al fine di verificare se la stessa subisca, oppure no, nell'esercizio di tali attività, un discapito economico tale da darle diritto ad una rendita di invalidità. Spetterà quindi all'amministrazione, nell'ambito del rinvio degli atti - una volta chiariti gli aspetti relativi alla causalità dei disturbi psichici e, di conseguenza, definita in maniera

precisa quale sia la capacità lavorativa residua esigibile - effettuare un raffronto dei redditi tra quanto guadagnato da ultimo nell'attività di insegnante specialista per il dipartimento militare, con gli opportuni aggiornamenti (reddito da valido), e quanto ancora conseguibile, nello stesso anno, nello svolgimento di attività adatte (reddito da invalido). 2.9. Visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà alla ricorrente l'importo fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d'indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.